



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 5 del 17/07/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA

59) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Riccardo Testa, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Tor di Quinto USD, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della società Tor di Quinto USD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere il sig. Testa Riccardo responsabile della violazione ascritta al capo B) della rubrica e, per l'effetto, di comminare allo stesso l'inibizione per n.3 mesi, prosciogliendolo relativamente agli addebiti di cui al capo A).

Di ritenere, altresì, la società Tor di Quinto USD responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 300,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

60) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. R. C., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montello Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. C. M., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montello Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. J. P., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Infernetto calcio, per rispondere della violazione dell'art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società A.S.D. Montello Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 28, comma 4, e 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della società A.S.D. Infernetto Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere il sig. C. R..

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stesse le seguenti sanzioni:

- C. M., n.5 gare di squalifica;
- J. P., n.2 gare di squalifica;
- Montello Calcio, euro 800,00 di ammenda e obbligo di disputare n.1 gara a porte chiuse, da scontare nel campionato di competenza.
- Infernetto Calcio, euro 100,00 di ammenda.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC, per gli accertamenti di cui in motivazione.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

60) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Aldo Romanelli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Collefiorito, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 7, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, del Antimo Antonio Romanelli, all'epoca dei fatti vice presidente e responsabile del Safeguarding della società Pol. Collefiorito, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10, comma 1, ed 11, commi 1 e 2, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. Paolo Di Teodoro, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la società Pol. Collefiorito, per rispondere della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società Pol. Collefiorito a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Il non luogo a procedere in relazione alla posizione del sig. Romanelli Aldo.

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Romanelli Antimo Antonio, n.3 mesi di inibizione;
- Di Teodoro Paolo, n.1 mese di inibizione;
- Collefiorito, euro 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

64) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Salama Ahmed Nashat Nagy, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società Arco di Travertino ASD ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., nonché della società Arco di Travertino ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare alla società Arco di Travertino l'ammenda di euro 300,00.

Di ritenere, altresì, il sig. Salama Ahmed Nashat Nagy responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.4 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO

63) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Marco Boni, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sporting Nuova Florida, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società A.S.D. Sporting Nuova Florida a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Boni Marco, n.5 mesi di inibizione;
- Sporting Nuova Florida, euro 800,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

Pubblicato in Roma li, 17 luglio 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato